Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 21 maggio — Numero 119

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1182.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

. . . .

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura, a S. M. il Re, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario dell'Università agraria di Rocca di Papa (Roma).

SIRE!

Il R. commissario straordinario dell'Università agraria di Rocca di Papa, provincia di Roma, non ha potuto ancora completare il riordinamento di quell'Amministrazione collettiva.

Oltre di ciò occorre definire la pratica importante per l'acquisto di terreni da distribuire agli utenti per trasformazione agraria.

In questo stato di cose si ravvisa opportuno in conformità anche dell'avviso espresso dal prefetto di Roma, di prorogare di tre mesi i poteri del detto Regio commissario, ed a ciò si provvede con l'unito decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 novembre 1920, col quale fu sciolto il Consiglio d'Amministrazione dell'Università agraria di Rocca di Papa e nominato R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente il comm. dottor Carlo Tessandori;

Vista la relazione del ministro per l'agricoltura, con la quale si propone di prorogare i poteri del detto Regio commissario per dargli modo di provvedere al riordinamento amministrativo dell'Ente ed alla definizione dell'importante pratica riguardante l'acquisto dei terreni da distribuire agli utenti per trasformazione agraria;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) nonchè l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri affidati al comm. dr. Carlo Tessandori, in qualità di R. commissario straordinario per la temporanea gestione e per il riordinamento dell'Università agraria di Rocca di Papa, in provincia di Roma, sono prorogati di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

MINISTERO DELLE COLONIE

Estratto dei decreti 20 dicembre 1920 e 10 febbraio 1921 di S. E. il ministro delle colonie relativi a permessi di ricerche minerarie in Colonia Eritrea.

A norma dell'art. 161 dell'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378, modificato con decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 794;

SI RENDE NOTO:

che con decreti Ministeriali, in data 20 dicembre 1921, sono stati concessi, per la durata di tre anni da tale data, alla Società mineraria dell'Africa orientale italiana, con sede in Milano, rappresentata in Asmara dal signor Rinaldo Zanatta, i seguenti permessi di ricerche minerarie, in Colonia Eritrea:

1° di petrolio nella zona facente parte del Commissariato di Massaua determinata dal parallelo 16° 40' latitudine *N.*, dal meridiano 41° longitudine *E* dalla costa Eritrea compresa fra le coordinate anzidette e ciò tanto per le aree insulari che pei fondali marini in essa area inclusi - limitatamente però alle acque territoriali - secondo il piano topografico in scala 1 : 400000 dedotto dai fogli Nacfa, Isole Farisan baia d'Amfilè, Asmara della carta dimostrativa della colonia Eritrea dell'I. G. M.

2° di ferro e di rame nella circoscrizione del Commissariato di Massaua e nelle zone che saranno stabilite con decreto Governatoriale, tenuto conto del permesso 1° ottobre 1918 già accordato al sig. Cavanna Adolfo, cui è succeduta la Società mineraria dell'Agametta, e di quelli che, stante la priorità delle domande, saranno concesse alla Società medesima per subingresso ai diritti spettanti alla richiedente Società Cavanna e Dameno;

3° di lignite « schisti bituminosi » nella zona del Commissariato del Seraè, zona che - secondo il piano topografico in scala 1 : 100.000 dedotto dal foglio Adi Ugri già Godofelassi della carta topografica della Colonia eritrea dell'I. G. M. - risulta delimitata dal poligono avente per vertici successivi:

Gheza Aslam, q. 1980 - Curba Mahamet Ghietà, q. 1931 - Adi Sacchè, q. 1953 - Debasani segnale, q. 2011 - Derantò, q. 1991 - Amba Dareb, q. 2036 - Enda Maniel, q. 2073 - Areghit Azernà, q. 2004 - Adi Chesaienti, q. 2045 - M. Adi Moror, q. 2091 - Adi Mongiunti, q. 2047 - M. Adi Dechidabè, q. 2051 - Dander, q. 2022 - Adi Barrac, q. 2081 - M Soscenò, q. 2016 - M. Sellassè, q. 1987 - Zeban Esahatti, q. 1932 - Enda Quorquas, q. 1955 - Ghezà Aslam, q. 1980.

Che con successivo decreto Ministeriale del 10 febbraio 1921, e per la durata di tre anni da tale data, è stato pure concesso alla sunnominata Società, come sopra rappresentata in Asmara, il permesso di ricerche di minerali auriferi e ramiferi:

a) nella zona del Commissariato dell'Hamasien limitata secondo il piano topografico in scala 1 : 100.000 dedotto dal foglio Asmara della Carta topografica della Colonia Eritrea dell'I. G. M. dal poligono avente per vertici successivi;

M. Coachen, q. 2423 - Adi Halai, q. 2568 - Debra Afruso, q. 2456 - M. Fagenà q. 2536 - M. Laconi, q. 2605 - M. Corub, q. 2347 - Monte Longo, q. 2369 - Asmara segnale, q. 2458 - Adi Brahami, q. 2334 - Adi Sogdò, q. 2313 - M. Adi Avaliò, q. 2263 - M. Adi Conzi, q. 2327 - M. Tagbrè, q. 2337 - M. Anseba, q. 2270 - Embascenè, q. 2029 - M. Fenterrè Debà, q. 2243 - M. Aachè, q. 2104 - Debra Hamas, q. 2336 - M. Coachen, q. 2423.

b) nella zona del Commissariato dell'Hamasien e dell'Acchelè Guzai, limitata - secondo il piano topografico in scala 1 : 100 000 dedotto dal foglio Debaroa della carta topografica della Colonia Eritrea dell'I. G. M. - dal poligono avente per vertici successivi: M. Tagagazò, q. 2340 - M. Uarez, q. 2411 - M. Herrer, q. 2271 - Corbaria, q. 1943 - Gambelà, q. 1916 - Aite Haber, q. 2034 - M. Areghit Debaroa, q. 2 17 - M. Addi Finzin, q. 2080 - M. Togagazò, q. 2340.

c) nella zona del Commissariato di Cheren limitata - secondo il piano topografico in scala 1 : 100.000 dedotto dal foglio di Asmara e Nacfa della carta dimostrativa della Colonia Eritrea dell'I. G. M. alla scala 1 : 400.000 - dal poligono avente per lati: ad est il fiume Anseba; a nord una linea diretta est-ovest che va dalla confluenza nell'Anseba del torrente Naaris fino a cinque chilometri ad ovest di detto fiume; a sud da un'altra linea che partendo dall'Anseba ad un chilometro e mezzo dalla confluenza in esso fiume del torrente Tofa Lobà, raggiunge lo stesso torrente nel punto più a sud del suo corso; ad ovest da una linea parallela al corso del fiume Anseba, distante da esso 5 km. eccetto pel tratto di essa che attraversa il bacino del torrente Arruba nel quale essa si sposta parallelamente fino ad 8 km. dell'Anseba.

I permessi stessi vengono però concessi con deduzione dell'area oggetto del permesso accordato il 22 ottobre 1915 e da rinnovare a favore di Silvestri Luigi e salvo gli eventuali diritti che fosse per dimostrare a suo favore esistenti, l'ex-Sindacato per le miniere di Cheren, sulla zona ad esso concessa ed attualmente revocata da concessione mineraria.

Tutti i permessi di cui sopra sono stati accordati con le limitazioni e condizioni contenute in apposito disciplinare, la cui redazione e approvazione è stata demandata al Governo della Colonia Eritrea, disciplinare che viene considerato come parte integrante dei surriferiti decreti Ministeriali.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private.

Corso medio dei cambi

del giorno 18 maggio 1921 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	153 96	Praga	—
Londra	72 09	Belgio	153 50
Svizzera	323 93	Olanda	6 50
Spagna	—	Pesos oro	15 —
Berlino	31 29	Pesos carta	5 80
Vienna	—	New York	18 01

Oro 285 82

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3,50 % netto (1906)	74 25	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 82	—

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 %

create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse in forza dei Reali decreti 3 giugno 1887, n. 4514 - 25 marzo 1888, n. 5278 - 11 ottobr 1888, n. 5748 - 13 gennaio 1889, n. 5916 - 10 settembre 1889, n. 6388 - dalle Società italiane: Meridionali esercente la rete Adriatica; Mediterranea e Sicula, il cui servizio fu assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895. n. 48

26ª Estrazione seguita in Roma il dì 9 maggio 1921

Numeri delle obbligazioni sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale, rappresentate da titoli unitari e quintupli da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1921, giorno in cui cessano di fruttare interessi

	Serie	Numeri delle Obbligazioni sorteggiate						Quantità per serie
		dal	al	dal	al	dal	al	
Rete Adriatica	A	8401	8500	67101	67200	205801	205900	1500
		10701	10800	91901	92000	256401	256500	
		24001	24100	115501	115600	268101	268200	
		27701	27800	158601	158700	281 01	281400	
		43401	43500	201201	201300	294901	295000	
	B	15501	15600	112001	112100	158601	158700	900
		16901	17000	130701	130800	186001	186100	
		31401	31500	148601	148700	186301	186400	
	C	12901	13000	62801	62900	160601	160700	1000
		14501	14600	144001	144100	171501	171600	
		27801	27900	150401	150500	—	—	
		46901	47000	157701	157800	—	—	
	D	22901	23000	55701	55800	64101	64200	300
	E	17901	18000	75601	75700	189501	189600	1000
		52301	52400	124001	124100	192301	192400	
		64401	64500	134601	134700	—	—	
		75101	75200	135101	135200	—	—	
Rete Mediterrea	A	21801	21900	95101	95200	218101	218200	1500
		23401	23500	115201	115300	224501	224600	
		40601	40700	124701	124800	280201	280300	
		58401	58500	196001	196100	293501	293600	
		60101	60200	204701	204800	306 01	306800	
	B	8401	8500	66301	66400	193401	193500	1500
		20501	20600	97401	97500	196501	196600	
		20901	21000	149001	149100	228801	228900	
		53501	53600	167501	167600	274801	274900	
		63801	63900	181401	181500	276101	276200	
	C	35601	35700	169001	169100	208901	209000	1300
		66201	66300	169701	169800	214701	214800	
		76501	76600	186101	186200	261101	261200	
		84701	84800	204401	204500	—	—	
		132801	132900	208001	208100			
	D	9701	9800	58401	58500	—	—	400
		30001	30100	87901	88000	—	—	
	E	17901	18000	109201	109300	134601	134700	1000
		58801	58900	110301	110400	147101	147200	
		77701	77800	128701	128800	164201	164300	
		102701	102800					
Rete Sicula	A	17301	17400	28901	29000	57201	57300	300
	B	5901	6000	76401	76500	—	—	400
		33001	33100	81401	81500	—	—	
	C	4201	4300	4901	5000	43801	43900	300
	D	16001	16100	—	—	—	—	100
	E	601	700	—	—	—	—	100
Totale delle Obbligazioni sorteggiate. . . . N.		—	—	—	—	—	—	11600

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, in L. 500, se unitarie, ed in L. 2500 se quintuple, avrà principio dal 1° luglio 1921 mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole relative alla scadenza 1° gennaio 1922 e alle scadenze successive.

Il rimborso stesso verrà effettuato: nel Regno e nelle Colonie, con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente a questa stessa Direzione generale o per mezzo delle Intendenze di finanza del Regno, esclusa quella di Roma, e per le Colonie, a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

All'estero nelle seguenti città, presso le Case, Banche e Società appositamente incaricate: Amsterdam, Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo.

Avvertenza

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Roma, addì 9 maggio 1921.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Comunicato.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Albenga.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Casale Monferrato.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Castiglione delle Stiviere.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Corato.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la Scuola tecnica pareggiata di Forlimpopoli.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la Scuola tecnica pareggiata di Licata.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Luino.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Matelica.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Molfetta.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Orvieto.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Portogruaro.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Salerno.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Salò.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Sant'Angelo dei Lombardi.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la scuola tecnica pareggiata di Veroli.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene convertita in governativa, dal 1° ottobre 1920, la Scuola tecnica pareggiata di Voltri.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene istituita, dal 1° ottobre 1920, una R. scuola tecnica in Cento.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene istituita, dal 1° ottobre 1920, una R. scuola tecnica in Chiaravalle.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene istituita dal 1° ottobre 1920, una R. scuola tecnica in Eboli.

R. decreto 29 luglio 1920 per effetto del quale viene istituita, dal 1° ottobre 1920, una R. scuola tecnica in Pozzuoli.

R. decreto 21 novembre 1920 per effetto del quale la scuola normale maschile di Saluzzo è dichiarata promiscua dal 1° ottobre 1920.

R. decreto 30 settembre 1920 per effetto del quale viene istituito un R. Corso magistrale in Fossano a decorrere dal 1° ottobre 1920.

R. decreto 30 settembre 1920 per effetto del quale viene istituito un R. Corso magistrale in Paternò, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 1° aprile 1921:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per motivi speciali, a loro domanda, dal 1° maggio 1921:

Vallerini Giuseppe — Savonitto Matteo.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Calandra Battista, dal 13 agosto 1919.

De Carolis Angelo, dal 12 febbraio 1921.

Silla Luigi, dal 28 ottobre 1919.

Stampacchia Stefano, dal 4 gennaio 1921.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.